



Elementi per la verifica di sussidiarietà - La proposta di regolamento recante la proroga delle deroghe alla direttiva e-privacy finalizzate al contrasto degli abusi sessuali sui minori online

Dossier n° 130 -
 27 gennaio 2026

Tipo e numero atto	<i>Proposta di regolamento COM(2025)797</i>
Data di adozione	<i>19 dicembre 2025</i>
Base giuridica	<i>Art. 16 TFUE; art. 114 TFUE</i>
Settori di intervento	<i>Protezione delle comunicazioni; protezione dell'infanzia; violenza sessuale; protezione dei dati; deroga al diritto dell'UE dati personali; pedofilia; regolamentazione delle telecomunicazioni; pornografia infantile; social media</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Procedura legislativa ordinaria</i>
Assegnazione	<i>13 gennaio 2026 - II Commissione "Giustizia"</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>9 marzo 2026</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Sì</i>
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	<i>No</i>

Finalità e oggetto della proposta

La proposta di regolamento in esame, presentata dalla Commissione europea il 19 dicembre 2025, consente ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di continuare ad utilizzare, su base **volontaria, tecnologie specifiche** per il trattamento di dati personali e di altro tipo per individuare gli **abusi sessuali online sui minori** sui propri servizi, **segnalarli** e **rimuovere** il relativo materiale pedopornografico online.

Per "**servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero**" si intende, secondo la direttiva (UE) 2018/1972, un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente – vale a dire uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale – o che non consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un analogo piano.

La proposta si limita a **prorogare**, fino al **3 aprile 2028**, il periodo di applicazione delle **deroghe** alla [direttiva](#) 2002/58/CE ("direttiva e-privacy"), già previste nel [regolamento](#) (UE) 2021/1232 ("regolamento provvisorio").

La direttiva 2002/58/CE stabilisce norme per garantire la **sicurezza** nel trattamento dei dati personali, la **notifica** delle relative violazioni e la **riservatezza** delle comunicazioni e **vieta** anche le comunicazioni indesiderate qualora l'utente non abbia fornito il proprio **consenso**. Con il citato regolamento "provvisorio" sono state introdotte **norme temporanee** e **circoscritte** – inizialmente applicabili fino al 3 agosto 2024, poi prorogate ulteriormente al **3 aprile 2026** dal [regolamento](#) (UE) 2024/1307 – che **derogano** ad alcuni obblighi della direttiva e-privacy, al fine di consentire ai fornitori di determinati servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di **utilizzare tecnologie specifiche** per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura strettamente necessaria a individuare gli abusi sessuali online sui minori sui propri servizi e **segnalarli** nonché a **rimuovere** il materiale pedopornografico online dai loro servizi.

Motivazioni della proposta

La Commissione ritiene necessaria la proroga del **regime derogatorio** in attesa dell'adozione della [proposta](#) di regolamento che stabilisce **norme** per la **prevenzione** e la **lotta** contro l'**abuso sessuale su minori**, che punta a regolare la materia fornendo un quadro giuridico di lungo periodo. Sulla proposta, infatti, sono ancora in corso i negoziati interistituzionali.

La proposta di regolamento citata ha l'obiettivo di stabilire **norme uniformi** nel mercato interno per contrastare l'abuso sessuale su minori *online* perpetrato mediante l'**uso improprio dei servizi delle società dell'informazione**. La rilevazione su base volontaria da parte delle imprese digitali si è, secondo la Commissione, dimostrata **insufficiente** a fronteggiare la diffusione online di materiale di abuso sessuale sui minori.

In particolare, il regolamento proposto stabilisce **obblighi** a carico dei:

- **prestatori dei servizi della società dell'informazione** di **ridurre al minimo** il rischio che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di abuso sessuale su minori *online*;
- prestatori di **servizi di hosting** e dei prestatori di **servizi di comunicazione interpersonale** di **rilevare, segnalare** i casi di abuso sessuale su minori *online* e **rimuoverne** i relativi contenuti o disabilitarne l'accesso;
- prestatori di **servizi di accesso a Internet** di **disabilitare** l'accesso al materiale pedopornografico.

La proposta contiene altresì norme sull'**attuazione** e sull'**esecuzione** del regolamento stesso, anche per quanto riguarda la designazione e il funzionamento delle autorità competenti degli Stati membri, il Centro dell'UE sull'abuso sessuale su minori (istituito dall'articolo 40) e la cooperazione e la trasparenza.

Poiché i negoziati potrebbero non concludersi prima della scadenza del regolamento provvisorio, la cui applicazione è stata prorogata fino al 3 aprile 2026 (vd. *supra*), secondo la Commissione si rende necessaria garantire la continuità delle misure di contrasto agli abusi sui minori online.

La Commissione precisa inoltre che, qualora i negoziati si concludano tempestivamente e il regolamento a lungo termine entri in vigore entro il 3 aprile 2026, la proroga temporanea non sarà più necessaria.

Quadro giuridico dell'UE vigente e coerenza con le altre normative dell'UE

Secondo la relazione illustrativa, la proposta attua gli impegni assunti con la [strategia](#) dell'UE per una **lotta** più efficace contro gli **abusi sessuali su minori** ed integra la [strategia](#) europea per un **internet migliore per i ragazzi**, che mira a predisporre esperienze digitali sicure per i minori e a promuovere il conferimento di maggiore autonomia e responsabilità digitali.

Inoltre, la proposta si inserisce nel quadro delle [azioni](#) promosse a livello dell'UE finalizzate a sostenere gli Stati membri nel **rafforzamento** dei **sistemi di protezione dei minori** da qualsiasi forma di **violenza**.

Secondo la relazione illustrativa, la proposta in esame è coerente anche con il [regolamento](#) generale sulla **protezione dei dati personali** (GDPR), che ha continuato a trovare applicazione anche sotto la vigenza del regolamento provvisorio, nonché con il [regolamento](#) sui **servizi**

digitali (RSD), in quanto ne integra il quadro giuridico orizzontale stabilendo norme specifiche per il caso particolare della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online.

Valutazione d'impatto e consultazione dei portatori di interesse

La presente proposta non è corredata da **alcuna valutazione di impatto**.

Si ricorda che diverse proposte legislative presentate dalla Commissione in avvio del nuovo ciclo istituzionale europeo non sono accompagnate dalla valutazione di impatto. La XIV Commissione, nei documenti adottati in esito alla verifica di sussidiarietà sulle proposte in questione, ha formulato considerazioni critiche ritenendo che ciò pregiudichi la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti della proposta e le eventuali opzioni regolative alternative.

Non è stata svolta alcuna **consultazione dei portatori di interesse**.

Impatto della proposta sui diritti fondamentali

La relazione illustrativa ritiene la proposta conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, con particolare riferimento:

- all'[art. 7](#) che tutela il diritto al rispetto della **vita privata e familiare**, del **domicilio** e della **riservatezza** delle comunicazioni;
- all'[art. 24](#), par. 2, secondo cui, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente;
- agli [articoli 1, 3 e 4](#) relativi, rispettivamente, al diritto alla **dignità umana**, al diritto all'**integrità** della persona e alla **proibizione di trattamenti inumani o degradanti**, considerato che gli abusi sessuali su minori possono interferire (gravemente) con tali diritti fondamentali dei minori coinvolti.

Principali contenuti della proposta

La proposta consta complessivamente di **due articoli**.

L'**art. 1** dispone la proroga fino al **3 aprile 2028** del periodo di applicazione del regolamento provvisorio.

L'**art. 2** stabilisce la data di **entrata in vigore** del regolamento.

Base giuridica, sussidiarietà e proporzionalità

Base giuridica

La **base giuridica** della proposta è costituita dall'[articolo 16](#) TFUE, secondo cui Parlamento europeo e Consiglio stabiliscono le norme relative alla **protezione delle persone fisiche** con riguardo al **trattamento dei dati di carattere personale** da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'UE, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.

La base giuridica è altresì individuata nell'[articolo 114](#) TFUE secondo cui Parlamento europeo e Consiglio adottano le misure relative al **ravvicinamento** delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'**instaurazione** ed il **funzionamento del mercato interno**.

Sussidiarietà

La Commissione ritiene **necessario** intervenire legislativamente a livello di UE per mantenere la **capacità** dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di **individuare** e **segnalare** volontariamente gli **abusi sessuali online** sui minori e di **rimuovere** il

materiale pedopornografico nonché per continuare a garantire un **quadro giuridico uniforme e coerente** per le attività in questione in tutto il mercato interno, come previsto dal regolamento provvisorio.

Sul piano del **valore aggiunto** dell'intervento a livello dell'UE, la Commissione ritiene che la proroga limitata del regolamento provvisorio possa essere adottata solo mediante un atto legislativo dell'UE.

Proporzionalità

La Commissione ritiene la proposta conforme al principio di **proporzionalità**, in quanto non va oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati.

La durata della proroga è, secondo la Commissione, **limitata al periodo strettamente necessario** per consentire l'adozione del regolamento in materia di protezione e lotta contro l'abuso sessuale sui minori.

A giudizio della Commissione, la **forma giuridica** appropriata è il **regolamento**, considerato anche che l'atto modificato è il regolamento provvisorio.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

La proposta è esaminata secondo la procedura legislativa ordinaria.

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal [sito](#) IPEX, l'esame dell'atto risulta avviato da parte del parlamento lettone e finlandese, mentre risulta concluso presso il parlamento svedese.

Nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.